

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

49^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>ff. relatore alla Commissione</i>	Pag. 629, 630, 631
FILETTI (MSI-DN)	630
GARGANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	630
ROSI (DC)	630

I lavori hanno inizio alle ore 12,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale », già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore, senatore Agrimi, farò io stesso una breve relazione. Il disegno di legge, composto di un articolo unico, prevede la possibilità che la Cassa di cui al titolo sia autorizzata ad adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, nei casi di catastrofe o di calamità naturale, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa medesima, o che abbiano titolo all'iscrizione, che risiedano od esercitino la professione in un comune colpito da uno degli eventi di cui sopra.

Il senatore Rosi, anche in relazione al parere negativo espresso dalla quinta Commissione sul disegno di legge in discussione, ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, l'inciso: « o che abbiano titolo all'iscrizione » onde escludere dalle prestazioni assistenziali previste quanti, pur avendone titolo, non siano iscritti

2^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (27 gennaio 1982)

alla Cassa di previdenza degli avvocati al momento della catastrofe, riducendo così la portata dell'impegno finanziario. L'emendamento mi pare opportuno, anche al fine di non premiare coloro che non abbiano voluto iscriversi alla Cassa, pertanto sono ad esso favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S I . L'emendamento da me presentato trova la sua ragione nell'esigenza di evitare una estensione indiscriminata dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge a coloro che non vi abbiano diritto perchè non iscritti alla Cassa di previdenza degli avvocati. Oltretutto, la Cassa sarebbe in tal caso esposta ad un rilevante aggravio finanziario, dato il gran numero di coloro che possono aver titolo alla iscrizione ad essa. Non esiste alcun rapporto tra la Cassa e coloro che non vi sono iscritti. Non vedo pertanto perchè la Cassa dovrebbe fare un'elargizione che forse compete ad altri organi dello Stato. Numerosi praticanti procuratori non vogliono assumere l'onere dell'iscrizione alla Cassa, pagando il relativo premio: perchè dovrebbero usufruire di questo beneficio?

F I L E T T I . Il disegno di legge in esame si fonda su un criterio di prudenza, per evitare che possa configurarsi un caso di peculato per distrazione ove la Cassa devolvesse assegni di natura assistenziale a persone che non ne avessero diritto. Sappiamo che la norma dell'articolo 1 del testo unico 1° novembre 1955 stabilisce che la Cassa può concedere tali assegni a favore di notai cessati dal servizio (o delle loro famiglie) che siano meritevoli di soccorso, od anche di notai in servizio quando sussistano gravi motivi. Si vuole ora estendere la norma anche agli avvocati e procuratori legali. Il mio parere nei confronti del provvedimento è favorevole; mi sembra tuttavia che sia da accogliere anche l'emendamento proposto dal collega Rosi, perchè non si può ipotizzare il versamento di un assegno a titolo assistenziale a favore di chi non sia iscritto alla Cassa. Si dovrebbe allora preci-

sare che l'assegno può essere concesso a chi non abbia potuto iscriversi a causa dell'evento calamitoso, e non per un evento a lui imputabile.

P R E S I D E N T E , *ff. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La finalità del provvedimento è quella di consentire alla Cassa in questione, come a tutte le altre casse consimili, la possibilità di intervenire con provvedimenti d'urgenza in caso di gravi calamità. Tutti i provvedimenti analoghi concernenti, ad esempio, i geometri o i periti agrari, prevedono una simile ipotesi. Normalmente non è previsto che la Cassa intervenga a favore delle persone non iscritte. Ritengo che il problema potrebbe essere risolto con un richiamo ai lavori preparatori, nel senso di chiarire in questa sede che l'inciso di cui il senatore Rosi chiede la soppressione si riferisce a coloro che, avendo titolo per iscriversi, ed essendo sul punto di farlo, non hanno avuto il tempo o il modo di provvedervi a causa delle calamità intervenute.

Anche la competente Commissione della Camera ha preso in esame questo aspetto del problema, e lo ha risolto nel modo che io ora suggerisco. Ciò eviterebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Invito pertanto il senatore Rosi a ritirare il suo emendamento.

R O S I . Ma se le persone di cui si tratta si fossero iscritte, avrebbero contribuito anche ai modesti introiti della Cassa!

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Tuttavia, la Cassa è d'accordo su questa formulazione del provvedimento.

R O S I . La Cassa è d'accordo con il Governo. Per le ragioni che ho già esposte, non mi sento di ritirare l'emendamento.

2^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (27 gennaio 1982)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa — o che abbiano titolo all'iscrizione — che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di reversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

Ricordo che il senatore Rosi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, l'inciso: « o che abbiano titolo all'iscrizione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Avverto che nello stampato, per un errore materiale, nel titolo del disegno di legge compare al plurale l'aggettivo: « naturali » in luogo della redazione esatta: « naturale ».

Poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che il titolo del disegno di legge è il seguente: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale ».

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOT. GIOVANNI BERTOLINI